

Roma, 30 dicembre 2023

Prot. N. 300/2023/SG

Ai Segretari Generali Regionali e territoriali
Ai coordinatori nazionali

Oggetto: Legge di bilancio 2024

Care colleghe e cari colleghi,
in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vi inviamo il testo del disegno di legge A.C. 926 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” approvato ieri anche dalla Camera.

La difficile congiuntura economica, caratterizzata da una limitata previsione di crescita del Pil per il 2023 (0,7%) e per il 2024 (0,9%) e aggravata dall'elevata spesa per interessi (3,8% del Pil, frutto di un rapporto Debito pubblico/Pil che oscilla intorno al 143%), ha limitato l'impatto della manovra di finanza pubblica, che vale complessivamente poco meno di 24 miliardi (finanziati per oltre 15 miliardi con l'extraggettito derivante dal ricorso allo scostamento di bilancio ed il resto con tagli alla spesa pubblica). Nonostante il via libera alla manovra, la Commissione europea nelle sue “raccomandazioni – Paese” ha chiesto all'Italia di essere pronta ad introdurre le misure necessarie per realizzare il rientro del deficit eccessivo, stante la bassa crescita del Pil e l'aumento degli oneri di provvista del debito pubblico.

In questo difficile quadro di finanza pubblica la Cisl Fp ha espresso una valutazione articolata sulla manovra: positiva per quanto riguarda le risorse destinate per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici e per il rifinanziamento del S.S.N., nonché sulla conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi medio bassi; negativa sulle misure relative ai tagli ai rendimenti previdenziali per gli iscritti alle casse Cpdel, Cpug, Cps e Cpi. Le risorse stanziare garantiscono la stabilità dei rinnovi contrattuali, scongiurando il rischio di un nuovo blocco contrattuale o di un rinvio della tornata negoziale 2022 -2024. La manovra destina 8 miliardi dei 24 complessivi al lavoro pubblico e alla sanità (5 miliardi sono stanziati per il rinnovo dei contratti collettivi dei dipendenti dello Stato e 3 miliardi per il rifinanziamento del Sistema Sanitario Nazionale, prevedendo un pari incremento percentuale per i dipendenti degli altri comparti e aree di contrattazione). Ciò consentirà di riconoscere aumenti superiori a quelli delle tornate contrattuali 2019-2021 e 2016-2018, contrastando la riduzione del potere di acquisto delle retribuzioni, dovuta alla crescita dell'inflazione. Il riconoscimento economico al personale impegnato nei settori dell'amministrazione pubblica e sanitaria, consente anche di superare quel clima di marcata sfiducia nei confronti del lavoro pubblico che, nei decenni passati, è stato all'origine delle politiche di blocco della contrattazione e del turnover della forza lavoro, nonché dei numerosi vincoli alla spesa potenziale del personale e ai trattamenti economici accessori.

Grazie alla scelta della Cisl di mantenere aperto il dialogo sociale con il Governo, viene modificato l'art. 33 del disegno di legge finanziaria, limitando l'impatto negativo delle misure sui rendimenti previdenziali dei dipendenti da noi rappresentati, iscritti alle casse Cpdel e Cpug. I tagli ai rendimenti

previdenziali sulle quote di pensione maturate prima del 1/01/1996 non si applicheranno, infatti, a coloro che acquisiscono i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2023 e a coloro che accederanno al pensionamento con i requisiti di vecchiaia (67 anni) o collocati d'ufficio in pensionamento per raggiunti requisiti ordinamentali. La riduzione dei rendimenti sulle quote di pensione maturate fino al 31/12/1995 rimarrà in caso di accesso alla pensione anticipata con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall'età anagrafica.

La Cisl Fp, comunque, valuterà ogni iniziativa utile che consenta di rimediare ai residui effetti penalizzanti di questa misura che finisce per disincentivare ed ostacolare, comunque, in modo iniquo, la possibilità di accesso anticipato al pensionamento per i dipendenti pubblici iscritti alla Cpdel da qui ai prossimi anni. In particolare, siamo studiando anche la possibilità di intraprendere eventuali azioni legali, accanto al percorso politico non lasciando nulla di intentato.

Più in generale continueremo a lavorare affinché nei prossimi mesi il dialogo con il Governo e le forze politiche di maggioranza consentano di migliorare il quadro complessivo di finanza pubblica sul quale agiscono le pubbliche amministrazioni. In particolare, è necessario rafforzare le capacità assunzionali in tutti i comparti pubblici da noi seguiti; superare i vincoli, divenuti ormai insostenibili, sulla spesa potenziale del personale e sui trattamenti economici accessori; estendere anche ai dipendenti pubblici le agevolazioni fiscali sui premi di risultato erogati tramite i contratti collettivi integrativi e sul welfare contrattuale; introdurre clausole sociali che consentano di condizionare gli accreditamenti e le convenzioni alle strutture private del servizio sanitario nazionale al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle OO.SS. più rappresentative, garantendo uguali diritti e uguali retribuzioni nel caso di stesse mansioni.

Di seguito riportiamo sinteticamente i principali contenuti delle misure della manovra finanziaria per i settori da noi seguiti.

I - LAVORO PUBBLICO

Incremento risorse per i rinnovi contrattuali del triennio 2022 -2024 (art. 1 commi 27-31)

La norma dispone un incremento degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, pari a 3 miliardi di euro per il 2024 e a 5 miliardi di euro annui dal 2025. Tali risorse vanno ad incrementare quelle stanziare, per il medesimo triennio 2022-2024, con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, c. 609, L. 197/2022), portandole a 3,5 miliardi di euro per il 2024 e a 5,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2025. L'incremento si aggiunge ai 2 miliardi di euro stanziati per il 2023 dall'articolo 3 del D.L. 145/2023 (cd Decreto Anticipi) per finanziare l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale in favore del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali.

Gli importi - comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - concorrono a costituire l'ammontare complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

Il comma 28 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e a valere sulle predette risorse, l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale. Per il 2024, tale importo incrementale è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nel 2023 secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 145/2023.

Per il personale dipendente da enti e aziende del Ssn nonché dalle amministrazioni del comparto Funzioni Locali l'incremento degli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 previsti al comma 27 e di quelli relativi all'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale previsto al comma 28, grava sui rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del dlgs. 165/2001.

Il comma 31 specifica che per il SSN tali oneri comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale, secondo specifiche indicazioni da individuarsi nell'atto di indirizzo emanato dal Comitato di settore in vista del rinnovo contrattuale (ex articolo 47, c. 1, D.Lgs. 165/2001)

Comparto Sanità

Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale (art. 1 comma 217)

Il comma 217 prevede il rifinanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato con un incremento di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, di 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Inoltre, è stata introdotta una misura di definanziamento nel lungo periodo al fine di trovare coperture per talune misure sui limiti massimi di permanenza in servizio anche riguardo agli infermieri del Servizio sanitario nazionale. Nello specifico, è stata aggiunta una disposizione che riduce il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni per l'anno 2034, 293 milioni per l'anno 2035 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

(importi in milioni di euro)

	2024	2025	2026- 2032	2033	2034	2035	dal 2036
Incremento finanziamento SSN	3.000	4.000	4.200	-84	-180	-293	-340

Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN (Art. 1 comma 219 - 222)

Il comma 219 estende fino al 31 dicembre 2026 la normativa in materia di utilizzo delle prestazioni aggiuntive per il personale infermieristico del comparto (art. 7, co. 1, lett. d), CCNL Sanità 2019/2021). Si ricorda che il Dl. Bollette, ovvero il Dl. 34/2023, con l'art. 11, co. 1 ha previsto l'opportunità per le aziende e gli enti del Ssn di ricorrere, per l'anno 2023, a prestazioni aggiuntive con l'obiettivo di far fronte alla carenza di personale, di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni. Le tariffe orarie sono state fissate, in deroga alla contrattazione collettiva, di un importo fino a 50 euro lordi per il personale infermieristico. Il comma in esame, oltre ad estendere la vigenza delle disposizioni di cui sopra anche agli anni che vanno dal 2024 al 2026, prevedendone il rifinanziamento, incrementa anche la tariffa oraria massima fissata per il personale infermieristico che svolge prestazioni aggiuntive, portandola dal precedente limite di 50 euro a un massimo di 60

euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Inoltre, il successivo comma 222 prevede che l'Organismo Paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa, presenti una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia al Comitato LEA da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa (Art. 1 comma 232 - 233)

Il comma 232 prevede che, per garantire la completa attuazione dei piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure in materia di prestazioni aggiuntive e incremento della tariffa oraria di cui al comma 219 della legge in esame (*vedi sopra*).

Inoltre, per l'abbattimento delle liste d'attesa, regioni e province autonome possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, co. 14, primo periodo, del Dl. 95/2012. Si ricorda che l'art. 15 co. 14, promulgato in piena *spending review*, applica una riduzione sia dell'importo che dei volumi d'acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale fornite da strutture private accreditate, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. Il successivo comma 233 della legge di Bilancio in esame, nel derogare alle menzionate percentuali, fissa il nuovo limite nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

Infine, per l'attuazione delle finalità sopra indicate, si prevede un limite di spesa da parte di Regioni e Province autonome che allo scopo possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità (Art. 1 comma 234)

Si ricorda che l'art. 2, co. 67-bis della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) ha previsto, a decorrere dal 2012, l'erogazione di quote premiali per le regioni cd. "virtuose" (ovvero, le regioni in cui fosse stata istituita una centrale regionale per gli acquisti, oppure in cui si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, nella misura di specifici volumi annui, oppure che abbiano introdotto misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 502 del 1992).

Alla luce di quanto sopra esposto, il comma 234 estende anche al 2024 l'assegnazione delle quote premiali accantonate, a valere sul finanziamento del Ssn, a favore delle regioni cd. virtuose ovvero quelle regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, in base anche ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni. Inoltre, la percentuale erogata quale quota premiale, già gradualmente incrementata negli anni, viene innalzata anche per l'anno 2024 allo 0,50 per cento (0,30% per il 2013, 1,75% per il 2014, 0,32% nel 2021, 0,40% nel 2022 e 0,50% nel 2023).

Finanziamento per aggiornamento dei LEA (Art. 1 comma 235)

Il comma 235, al fine di consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), vincola a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Si ricorda che il DPCM 12 gennaio 2017 ha introdotto nuovi livelli rispetto a quelli definiti dal precedente DPCM 29 novembre 2001. Nello specifico, ha introdotto modifiche al nomenclatore della specialistica ambulatoriale, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obsolete; ha innovato il nomenclatore dell'assistenza protesica; revisionato l'elenco delle malattie rare e quello delle malattie croniche e introdotto nuovi vaccini e nuovi accertamenti per patologie neonatali.

Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale (Art. 1 comma 244 e ss.)

I commi 244, 245 e 246 prevedono distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale:

1) incremento di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sul finanziamento del Ssn, della spesa massima autorizzata per il potenziamento dell'assistenza territoriale in relazione ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente. Pertanto, tale personale è reclutabile anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli che determina un maggior costo. Rientra nella suddetta spesa di potenziamento dell'assistenza territoriale anche il personale convenzionato (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta). Le somme in esame sono ripartite tra le regioni e le province autonome con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

2) un incremento di 10 milioni a decorrere dal 2024 delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione della finalità della legge che garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;

3) un incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, pari a 240 milioni per il 2025 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Comparto Funzioni centrali***Incremento fondo risorse decentrate del personale non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno (Art. 1, comma 33)***

Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nei settori delle verifiche antimafia, della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno, il comma 33 prevede un incremento del fondo risorse decentrate del personale non dirigente pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in deroga al tetto previsto dall'articolo 23, comma 2, d.lgs. 75/2017.

Reclutamento di personale presso il Ministero dell'interno (Art. 1, commi 364 e 365)

Al fine di potenziare l'azione del Ministero dell'interno per corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione

internazionale e delle loro sezioni, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, centodiciotto unità dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali 2019-2021. A tal fine, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, è possibile avviare nuove procedure concorsuali pubbliche o scorrere le vigenti graduatorie. Il Ministero dell'interno può anche avvalersi della procedura prevista dall'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 74 del 2023 richiedendo alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Si applica, inoltre, quanto previsto dall'articolo 35-quater, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta, in via derogatoria fino al 31 dicembre 2026.

Rafforzamento delle capacità amministrative del MASAF (Art. 1 commi 40-41)

Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, in particolare di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, il comma 40 stanziava 2 milioni di euro a decorrere dal 2024 da destinare all'indennità del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Comparto Funzioni locali

Assunzioni nelle amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Calabria (art. 1 comma 39)

L'articolo 1, comma 39 prevede che le amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio regionale della regione Calabria (quindi non solo i Comuni come prevedeva la precedente formulazione dell'art. 3, comma 3 bis del dl 44/2023), sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, che siano già stati utilizzati dalle amministrazioni comunali e che possiedano i requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Si ricorda che l'inquadramento può realizzarsi previo superamento di una procedura concorsuale, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei tirocinanti, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine stanziate, anche in sovrannumero rispetto alle relative piante organiche.

Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione (Art. 1 comma 295)

Il comma 295 dispone che le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 2024 dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dalle città metropolitane, province, unioni dei comuni e comuni appartenenti a tali regioni e dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, già autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D.L. 124/2023, avvengano in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, fermo restando il rispetto dei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura

corrispondente alle assunzioni effettuate. Si ricorda che l'art. 19 del D.L. 124/2023 ha autorizzato tali amministrazioni, a decorrere dal 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni locali, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale (Art. 1, commi 366 – 368)

Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, la norma prevede che il Ministero dell'interno organizzi, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali - di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 89 del 9 novembre 2021 - una sessione straordinaria del corso - concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. A tale sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Assunzioni personale di qualifica non dirigenziale nei comuni capoluogo di città metropolitana in disavanzo (art. 1 commi 475-476)

I commi 475 e 476 prevedono la possibilità di stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari del contributo previsto dall'articolo 1, comma 567, della legge di bilancio 2022, che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti.

I comuni interessati possono procedere alle predette assunzioni a tempo indeterminato, da effettuarsi previo espletamento di procedura selettiva, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019.

II - NORME TRASVERSALI PUBBLICO/PRIVATO

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (Art. 1, comma 15)

Il comma 15 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.

Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità e i limiti di importo mensile sono considerati al netto del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Misure in materia di congedi parentali (art. 1 comma 179)

Il comma 179 modificando l'art. 34 prevede, in aggiunta al primo mese di congedo parentale indennizzato all'80 per cento della retribuzione entro il sesto anno di vita del bambino (per i lavoratori pubblici l'indennizzo del primo mese è pari al 100 per cento della retribuzione fino ai 12 anni del figlio), il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un ulteriore mese, entro il sesto anno del figlio. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. La norma si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023.

Misure di esenzione dei fringe benefits dal reddito imponibile (Art. 1, commi 16 e 17)

I commi 16 e 17 prevedono, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile per i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefits). Viene elevato il limite complessivo di esenzione da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti. Sono incluse nel regime di esenzione le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

I datori di lavoro provvedono all'attuazione del regime più favorevole previsto dalla norma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie.

Il comma 17 specifica che il limite di esenzione a 2.000 euro si applica se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a beneficiarne, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

Decontribuzione delle lavoratrici con figli (Art. 1, commi 180-182)

L'articolo 1, commi 180-182, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, riconosce un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici del settore pubblico e privato madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

III - LAVORO PRIVATO

Detassazione premi di produttività e partecipazione agli utili d'impresa (Art. 1 comma 18)

Il comma 18 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali da 10 a 5 punti percentuali. La misura di detassazione, già prevista nel 2023, riguarda premi di produttività e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa in favore dei lavoratori del settore privato. Il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario è pari a 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori

nell'organizzazione del lavoro. L'applicazione del regime più favorevole è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell'anno precedente a quello di percezione dei premi e degli utili, a 80.000 euro.

Assunzione vittime di violenza nel settore privato (Art. 1, commi 191-193)

Al fine di favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi, se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi, se è a termine, e di 18 mesi, se il contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

IV - PREVIDENZA

Criteri di calcolo delle quote retributive di trattamento pensionistico e termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensionamento anticipato nei regimi delle Casse CPDEL, CPS, CPI, CPUG (Art. 1 commi 157 - 163)

L'art. 1 comma 157 dispone, a partire dal 1 gennaio 2024, il taglio delle aliquote di rendimento (con le modifiche apportate alla tabella di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 965) per i lavoratori iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). In particolare per i casi in cui l'anzianità contributiva ~~inerente alla~~ quota retributiva sia inferiore a 15 anni, i valori dell'aliquota di rendimento sono quelli indicati all'Allegato II alla legge di bilancio. Per i casi di anzianità contributiva superiori a 15 anni, l'aliquota di rendimento resta pari a quella già prevista dalla tabella di cui alla legge alla legge 26 luglio 1965, n. 965.

La scelta di mantenere aperto il dialogo con il Governo ha consentito di pervenire ad un miglioramento delle norme originariamente previste. Il comma 161, infatti, a seguito delle modifiche apportate in Senato prevede che la riduzione delle aliquote non si applicherà ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di accesso al pensionamento col requisito di vecchiaia (67 anni) oppure in caso di collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento dei limiti di età o dell'anzianità massima di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (nel caso specifico, per il personale iscritto alla Cpdel al contestuale raggiungimento dei 65 anni di età e del requisito contributivo previsto per l'accesso al pensionamento anticipato).

La riformulazione del comma 161 ha inoltre alleggerito il taglio delle aliquote per gli iscritti alla Cps (dirigenti medici e sanitari) e per i dipendenti iscritti alla Cpdel che cessano l'ultimo rapporto di lavoro come infermieri. Per tutti questi il taglio delle aliquote viene ridotto in misura pari ad un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo rispetto alla prima decorrenza utile (quindi per ogni mese di posticipo rispetto alla apertura della finestra).

I commi 162 e 163 posticipano, per gli iscritti alle Casse summenzionate, la decorrenza del trattamento pensionistico nel caso di accesso al pensionamento anticipato con il requisito contributivo indipendente dall'età anagrafica. La modifica concerne i trattamenti anticipati i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 2024 e prevede un allungamento progressivo – in relazione all'anno in cui si maturi il requisito per il pensionamento – del termine dilatorio vigente pari a tre mesi (la cosiddetta “finestra”). In particolare il trattamento decorre 4 mesi dopo se il requisito è maturato entro

il 31/12/2025; 5 mesi dopo se il requisito è maturato entro il 31/12/2026; 7 mesi dopo se il requisito è maturato entro il 31/12/2027; 9 mesi dopo se il requisito è maturato entro il 31/12/2028.

Limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale e per i medici dell'INPS e dell'INAIL (art. 1 commi 164 e 165)

L'art. 1 comma 164 modifica i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e gli altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e per gli infermieri dipendenti dai medesimi enti ed aziende. Si prevede che tali soggetti possano presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di settanta anni. Al fine di assicurare un efficace e tempestivo assolvimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza dell'INPS e dell'INAIL, il comma 165, a decorrere dal 1 gennaio 2024, modifica i limiti massimi di permanenza in servizio per i medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Requisiti, termine di decorrenza e misura dei trattamenti pensionistici dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 125)

L'art. 1 comma 125 modifica alcuni aspetti relativi al trattamento pensionistico di vecchiaia con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995 (lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale). In particolare:

- l'importo minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia (finora pari a 1,5 volte la misura dell'assegno sociale) viene ridotto in misura pari all'importo dell'assegno sociale ferma restando l'ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo;
- l'importo minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento della pensione anticipata (finora pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale) viene stabilito pari a 3,0 volte l'assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini; 2,8 volte per le donne con un figlio (con conferma, in tal caso, della norma vigente); 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Resta ferma l'ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo;
- viene introdotto un limite di importo della pensione anticipata pari a cinque volte il trattamento minimo del regime generale INPS che trova applicazione fino al compimento del requisito ordinario per la pensione di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni) anche nei casi in cui il regime pensionistico di appartenenza preveda un requisito anagrafico diverso per la pensione di vecchiaia. Viene inoltre previsto che il trattamento anticipato decorra dal quarto mese successivo alla data di maturazione dei relativi requisiti.

Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione (art. 1 commi 126-130)

I commi da 126 a 130 introducono in via sperimentale per il biennio 2024-2025, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. Tale possibilità, ammessa con riferimento alle forme pensionistiche relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e ad agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS, viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati.

L'eventuale successiva acquisizione di un'anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.

La facoltà, esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, non è riconosciuta ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Il versamento dell'onere può essere effettuato al regime previdenziale di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro (senza applicazione di interessi). La rateazione dell'onere non è ammessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione (diretta o in favore di superstiti) o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora tali ipotesi si verifichino nel corso del periodo di pagamento, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione.

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore né del lavoratore.

Ape sociale (art. 1 commi 136 – 137)

L'art. 1 comma 136 dispone una proroga dell'Ape sociale, fino al 31 dicembre 2024, per i soggetti che si trovino in possesso di uno dei requisiti richiesti per la fruizione dell'istituto - art. 179 lettere da a) a d) legge 232/2016 - al compimento di un'età anagrafica di 63 anni e 5 mesi (in luogo dei 63 anni ad oggi previsti). Inoltre, sempre il comma 136 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che semplifica la procedura per l'accesso all'APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni utili per la fruizione dell'istituto nel corso del 2024. Pertanto, i soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il riconoscimento dell'APE sociale entro il 31 marzo 2024, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2024. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2024) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate. Il comma 137 precisa che il beneficio non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Opzione Donna (art. 1 comma 138)

Il comma 138, modificando l'articolo 16 del D.L. n. 4/2019 eleva il requisito dell'età anagrafica (da 60 a 61 anni) previsto per la fruizione dell'istituto "Opzione Donna". A seguito della modifica apportata l'accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, è ammesso per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2023 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano, alla medesima data, un'età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per tali lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero di figli.

Adempimenti delle pubbliche amministrazioni relativi ai contributi previdenziali (Art. 1 commi 131-133)

I commi da 131 a 133 prevedono che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto. L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

Disposizioni in materia di pensione anticipata cd. Quota 103 (Art. 1 comma 139)

L'art. 1 comma 139 estende al 2024 le disposizioni in materia di pensione anticipata (cd Quota 103). Di conseguenza in via sperimentale, anche per il 2024, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente a tale data.

Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal d. lgs. 180/1997 e in ogni caso la misura mensile del trattamento, per i mesi di trattamento corrisposti prima della decorrenza ipotetica in base al requisito ordinario per la pensione di vecchiaia (pari attualmente a 67 anni), non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo pensionistico del regime generale INPS.

Per i soggetti che maturino i requisiti inerenti alla quota 103 successivamente al 31 dicembre 2023, la decorrenza del relativo trattamento pensionistico non può essere anteriore, nel caso di lavoratori privati, al primo giorno dell'ottavo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti medesimi e, nel caso di dipendenti pubblici, al primo giorno dopo la data di compimento del nono mese successivo alla suddetta maturazione, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

All: DDL Bilancio 2024